

**DISCIPLINA PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE SULLE STRADE
CARROZZABILI ALL'INTERNO DEI BOSCHI E DELLE PROPRIETA' COMUNALI
GRAVATE DA USO CIVICO**

REGOLAMENTO

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 77 del 01/12/2016 ed aggiornato con le modificazioni ed integrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 24.7.2019 e successiva deliberazione di C.C. n. _____ del _____

ARTICOLO 1

Nei boschi di proprietà comunale e nelle aree gravate da uso civico è consentito sulle strade carrozzabili individuate nelle planimetrie allegate il transito ai veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata secondo le norme del presente regolamento.

ARTICOLO 2

È consentito il transito temporaneo con veicoli a motore, idonei alla natura delle strade carrozzabili da percorrere, muniti di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune nelle proprietà comunali di Monte Calvo - Monte Fogliano - Le Valli - Monte Panese.

La circolazione è resa nota al pubblico mediante apposizione di relativo segnale riportante gli estremi del presente regolamento.

Le strade percorribili previa autorizzazione, individuate dagli allegati del presente regolamento, possono essere aggiornate e modificate con atto di giunta per provvedimenti legati alla manutenzione, gestione e tutela delle proprietà comunali.

E' consentita, senza la prevista autorizzazione la circolazione sulle predette strade, dei seguenti mezzi:

- a) adibiti all' effettivo svolgimento di attivita' agricola e forestale concesse dal Comune;
- b) di soccorso, di antincendio ed in servizio di istituto, in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali, nonche' agli enti preposti a servizi di pubblica utilita';
- c) in dotazione ai corpi di vigilanza dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni in servizio d' istituto;
- e) E' altresì consentita la circolazione su predette strade con mezzi motorizzati, per condurre invalidi nelle aree di cui al precedente articolo ed ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro

familiari, delle costruzioni dei fondi rustici ubicati nelle aree indicate nel precedente articolo lungo il percorso piu' breve che consente l'accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.

ARTICOLO 3

Le autorizzazioni ai cittadini residenti nel Comune di Vetralla vengono rilasciate, esclusivamente per l'accesso ai veicoli a motore sulle strade di cui all'art. 1 al fine di agevolare l'esercizio del diritto di uso civico e l'esercizio venatorio, e sono soggette alla seguente disciplina:

- a) la domanda di autorizzazione è personale e deve essere presentata al Comune con l'indicazione delle generalità, residenza del richiedente, tipo di veicolo e targa. È consentito, al momento della richiesta, fornire, per uso alternativo e disgiunto, un ulteriore tipo di veicolo e targa dei familiari di I grado residenti. Il transito a trattori e mezzi carrozzati è consentito per le stesse finalità di uso civico, se individuati nel permesso di cui sopra;
- b) l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune, previa istanza su apposito modulo e versamento del contributo di € 20,00 all'anno, con emissione di contrassegno da collocare in maniera ben visibile sul veicolo;
- c) l'autorizzazione viene rilasciata con esclusione di responsabilità dell'Ente per i danni derivanti a persone, mezzi e/o cose dal transito autorizzato ed alle seguenti condizioni:
utilizzo di veicolo adeguati alla natura della strada, velocità a passo d'uomo per la presenza di animali allo stato brado e presenza di passi a rovescio ed obbligo di richiudere cancelli aperti per il transito;

ARTICOLO 3 bis

La domanda ed il rilascio della autorizzazione per i soggetti non residenti nel Comune di Vetralla possono essere concesse, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo precedente comma 1 alle lett. a), b), c), previa indicazione di motivate esigenze quali l'esercizio venatorio e la raccolta dei prodotti spontanei del sottobosco. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, i non residenti hanno l'obbligo di pagare un contributo di Euro **100,00** all'anno.

Relativamente alla caccia al cinghiale in tutte le aree ed alla caccia alla lepre nella sola tenuta di Monte Calvo e per il solo periodo di esercizio delle stesse, il contributo dovuto dai soggetti non residenti è limitato ad € 50,00.

ARTICOLO 4

L'autorizzazione rilasciata ha durata **quinquennale** a far data dal rilascio ed annualmente i possessori dell'autorizzazione hanno l'obbligo di versare la quota stabilita entro e non oltre la data di scadenza. I proventi delle quote introitate saranno finalizzati ad interventi migliorativi all'interno dei

boschi e delle proprietà comunali oggetto del presente regolamento. Il versamento della quota annuale attesta la validità della concessione.

ARTICOLO 5

Il rilascio delle autorizzazioni è effettuato per i seguenti periodi:

- A) per tutte le strade di cui al presente regolamento dall'alba al tramonto con le seguenti limitazioni:
- per l'esercizio venatorio – limitato al periodo di apertura della caccia esercitata
 - per l'esercizio del diritto di uso civico – limitato a quanto previsto dalle leggi e dal regolamento comunale approvato con del. C.C. n. 53 del 1997 e s.m.i.
 - per la raccolta dei prodotti spontanei del sottobosco – limitato ai periodi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti

ARTICOLO 5 bis

Sono ammesse deroghe al presente regolamento:

- 1) Per esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economiche- professionali sul territorio (tecnici professionisti, operatori autonomi e di impresa, ecc.);
- 2) per esigenze funzionali debitamente documentate connesse allo svolgimento di servizio volontario da parte di personale abilitato ad esercitare mansioni di sorveglianza nel settore ambientale o ad effettuare prestazioni per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio;
- 3) per esigenze didattiche, di studio e ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;
- 4) per esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo e religioso;
- 5) per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri o manifestazioni varie.

Per le esigenze di cui ai punti 1); 2); 3); 4); e 5) saranno rilasciate, a titolo gratuito, temporanee e specifiche autorizzazioni. A tal fine il periodo di validità delle autorizzazioni e dell'orario dovrà essere limitato strettamente alle necessità temporali d'uso autocertificate dai richiedenti.

ARTICOLO 6

Ai fini della identificazione di ogni singolo veicolo, avente diritto alla circolazione, il Comune rilascia un contrassegno di riconoscimento contenente il tipo di veicolo ed il numero di targa indicato nella richiesta del soggetto interessato, di cui si rimanda al comma 1 lett. a) art. 3 e art. 3 bis del presente regolamento. L'esercizio del diritto alla circolazione è subordinato alla esposizione in modo visibile del contrassegno sul veicolo utilizzato e della ricevuta dell'effettivo pagamento della quota

annuale. Il contrassegno rilasciato avrà colori diversi in base al tipo di autorizzazione richiesta.

ARTICOLO 7

La circolazione dei veicoli sulle strade delle proprietà comunali non determina la destinazione a pubblico transito delle medesime strade e non comporta assunzione di responsabilità in capo al Comune per i danni derivanti a persone e/o cose a seguito della circolazione.

ARTICOLO 8

I veicoli non devono circolare fuori dalle strade individuate nel presente regolamento che rimangono soggette alla disciplina di cui alla Legge Regionale n. 29 del 30/03/1987 e saranno indicate da apposita segnaletica e non devono sostare in modo da ostruire il passaggio evitando il deterioramento della vegetazione spontanea e della rinnovazione boschiva. *“E’ consentito sulle predette strade il solo transito, preventivamente autorizzato dal Comune in base a quanto stabilito negli art. 2 e 3 della Legge Regionale 29/87, nei seguenti casi, assimilabili ad interventi di soccorso o attività lavorativa:*

- *Per esigenze legate alla apposizione della segnaletica richiesta ed al recupero di cani o di cinghiali abbattuti durante la caccia al cinghiale, al termine delle stesse e limitatamente alle zone assegnate ad ogni singola squadra e per i periodi prescritti, nel numero massimo di due veicoli alla volta.*
- *Per esigenze legate al raggiungimento delle aree assegnate dalla ATC competente in occasione di caccia di selezione al cinghiale al solo veicolo del cacciatore designato.”*

E’ prevista la possibilità di sostare in modo da non ostruire il passaggio nelle immediate vicinanze delle strade stesse, evitando il deterioramento della vegetazione spontanea e della rinnovazione boschiva.

ARTICOLO 9

Per l’inosservanza del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall’art. 7 bis del TUEL (D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i.).

ARTICOLO 10

Il presente regolamento verrà fatto osservare da tutte le forze di P.S., P.G. ed agenti autorizzati con decreto prefettizio operanti sul territorio.

ARTICOLO 11

Le modifiche al presente regolamento entreranno in vigore dopo la loro approvazione da parte del Consiglio Comunale, previa pubblicazione di 15 giorni all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune ed annulla inderogabilmente ogni autorizzazione di lungo periodo e/o permanente rilasciata precedentemente.